

# Giustizia minorile: il patrocinio obbligatorio lascia inalterate le finalità del procedimento

 di Maria Francesca Pricoco

**Per la dichiarazione di adottabilità, la legge ha previsto che genitori e parenti del bambino siano assistiti, fin dal primo momento, nel compimento degli atti processuali**

**I**n applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, il principio della difesa tecnica di tutte le parti in causa è stato pienamente introdotto nel nostro ordinamento, con l'entrata in vigore delle disposizioni processuali della legge n. 149 del 2001, sia nei procedimenti *de potestate* (riguardanti la decadenza o la reintegrazione nella potestà genitoriale, la condotta pregiudizievole ai figli, la rimozione e riammissione all'esercizio dei beni del figlio), che in quelli per l'adottabilità dei minori.

La mancanza di una legge di attuazione del detto principio sta determinando, tuttavia, non pochi problemi interpretativi e applicativi, e, soprattutto, l'instaurarsi di prassi diverse nei vari tribunali minorili italiani. Nel mese di febbraio scorso anche il comitato direttivo dell'Aimmi ha inviato alcune proposte tendenti a sintetizzare e schematizzare alcune buone prassi e ha invitato i propri iscritti a ulteriori riflessioni sull'argomento.

L'interpretazione e applicazione del

principio della difesa tecnica ritengo non possa prescindere da due questioni fondamentali:

1) la funzione della giustizia minorile;

2) l'individuazione del rito processuale applicabile.

Con conseguente rappresentazione di uno schema, per l'appunto processuale, in cui, chiarita la natura del procedimento medesimo (e cioè delle regole sostanziali che costituiscono l'oggetto a cui si riferisce), siano individuati i soggetti legittimati.

**Funzione della giustizia minorile** - Riguardo alla funzione della giustizia minorile non può non rilevarsi, infatti, che, nell'evoluzione interpretativa della normativa in materia di famiglia, le istanze di cura del minore sono transitate da un'esigenza di tutela della collettività a una progressiva attenzione e salvaguardia del bene minore età, quale momento di formazione della personalità dell'individuo in crescita. Inoltre, la giurisprudenza di merito, e in particolare quella in materia di adottabilità, ha elaborato categorie di diritti soggettivi riferibili alla persona minore di età in posizione di conflitto con altre posizioni soggettive, riferibili agli adulti interessati, con conseguente instaurarsi di una procedura avente natura contenziosa.

Nel rapporto tra la funzione e l'elaborazione di categorie giuridiche soggettive riferibili al minore occorre rilevare, da un lato, che, pur ricercandosi nel giudice un organo di garanzia, la materia minorile, comprendendo aspetti prevalentemente pratici e richieste fondate sulla conoscenza dei fatti, delle persone, delle relazioni tra le persone, dei comportamenti e l'individuazione dei bisogni, non può tralasciare il dovuto pragmatismo e il compito di risoluzione delle questioni, anche in base a

scelte dettate dalla mera opportunità e convenienza, attuate mediante strumenti che favoriscano l'immediatezza e la celerità delle decisioni.

Ma, dall'altro lato, poiché l'intervento in favore dei minori incide su posizioni soggettive a cui spetta riconoscimento e salvaguardia, il ricorso a un organo neutrale e a regole preventivamente individuate assume una rilevanza di tutela complessiva e costituzionalmente prevista delle persone e dei diritti della personalità considerati in ogni singola fattispecie.

**Individuazione del rito processuale** - L'iter processuale di riferimento appare peculiare in quanto dovrebbe consentire, in sostanza, sia «di amministrare» i poteri-doveri genitoriali e, nello stesso tempo, di applicare i diritti e riconoscere l'interesse superiore del minore in contrasto con altre pretese soggettive, ma il giudice dovrà decidere sempre in vista della realizzazione dell'interesse generale.

Al riguardo, un aiuto interpretativo fondamentale viene dato dalla giurisprudenza di legittimità che, come è noto, ha prospettato un superamento della distinzione che classificava, da un lato, volontaria giurisdizione e rito camerale e, dall'altro lato, contenzioso e rito di cognizione ordinaria, nella tendenza a ricercare un contenitore neutro e prevedendosi che il procedimento in camera di consiglio, nelle ipotesi in cui fossero controversi diritti soggettivi e *status*, sia integrato con opportuni adattamenti dei diritti delle parti con riferimento alle regole proprie del procedimento contenzioso (Cassazione, sezioni Unite, n. 5629 del 1996, relatore Carbone).

Peraltro, il rito camerale, come affermato dalla Corte costituzionale (si veda, tra le altre, la sentenza n. 202 del 1975), non è contrastante con il diritto

## I CHIARIMENTI OPERATIVI

*Le proposte del gruppo di lavoro dell'Associazione italiana  
dei magistrati per i minorenni e per la famiglia sulla legge 149/2001*

### Norma di riferimento

### Proposta di prassi condivise

**Procedimento**  
(Cc, articolo 336, commi 1 e 2)

- a)** Il procedimento inizia con ricorso o del Pm o delle parti private. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei mezzi di prova;
- b)** ricevuto il ricorso, il presidente con decreto:
- nomina il relatore;
  - nomina il curatore speciale del minore;
  - richiede se del caso informazioni;
  - fissa udienza di comparizione delle parti;
  - fissa termine per la notifica al convenuto e al curatore del minore e assegna loro termine per presentare memorie;
  - il decreto conterrà l'invito alle parti a farsi assistere da un difensore, avvertendole che è possibile, se si è nelle condizioni, accedere al patrocinio a carico dello Stato;
- c)** i ricorsi delle parti private vanno notificati a cura delle stesse a coloro nei cui confronti è richiesto il provvedimento ablativo o limitativo della potestà parentale congiuntamente al decreto di fissazione di udienza e comunicati al Pm dalla cancelleria;
- d)** il ricorso del Pm va notificato a sua cura unitamente al decreto di cui sopra;
- e)** alla prima udienza di comparizione il giudice relatore sente le parti e dispone le prove anche d'ufficio assumendo i provvedimenti inerenti e conseguenti;
- f)** ribadito il diritto di minore di essere ascoltato e il conseguente obbligo del giudice, il giudice relatore fissa con decreto l'udienza per l'audizione del minore dodicenne - o anche infradodicenne se dotato di capacità di discernimento - stabilendone modi e forme nel rispetto della personalità del minore, dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio;
- g)** conclusa l'istruttoria, il giudice relatore assegna alle parti termine per memorie conclusive, acquisisce il parere del Pm e rimette la decisione al collegio in camera di consiglio indicandone la data; il provvedimento deve essere comunicato alle parti;
- h)** le parti possono chiedere la discussione davanti al collegio entro 5 giorni prima della data della camera di consiglio;
- i)** il decreto che definisce il grado di giudizio viene comunicato nel testo integrale alle parti presso i procuratori se costituiti; è opportuno dichiarare il decreto immediatamente efficace ai sensi dell'articolo 741 del Cpc, in ragione dell'esigenza del minore di non rimanere lungamente in una situazione giuridica incerta.

di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione, ciò che è essenziale è che «vengano assicurati lo scopo e la funzione, cioè la garanzia del contraddittorio in modo che sia escluso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti».

La citata sentenza delle sezioni Unite della Suprema corte, al fine di salvaguardare la funzione imprescindibile di tutela della persona minore di età (che da un iter processuale farraginoso riceverebbe ulteriore pregiudizio), ha sostenuto che ufficiosità, immediatezza e snellezza in ordine alle modalità di acquisizione delle circostanze di fatto e

celerità della decisione rappresentano delle regole irrinunciabili nello svolgimento dei procedimenti minorili.

**Parte pubblica** - Il procedimento individuabile è quello disciplinato dall'articolo 737 del Cpc e si configura quale procedimento in camera di consiglio ma, in ragione della funzione svolta dalla giustizia minorile, non può prescindere dall'individuazione di una parte pubblica, rappresentata dal pubblico ministero minorile, oltre che dalle parti private rappresentate dai genitori, e, nell'adottabilità, in mancanza dei genitori, dai parenti entro il quarto grado e,

nelle procedure *de potestate*, dai parenti entro il sesto grado, anche in contrasto con i genitori.

Nella ricostruzione e contrapposizione di tali posizioni di diritto dei soggetti coinvolti nelle procedure minorili assume, altresì, importanza il «principio della responsabilità genitoriale», previsto dall'articolo 30 della Costituzione, richiamato in diverse sentenze della Suprema corte e contenuto, a livello internazionale, nella raccomandazione del Consiglio d'Europa 28 febbraio 1984 e nel regolamento (Ce) n. 2201/2003 del Consiglio 27 novembre 2003.

Norma di riferimento	Proposta di prassi condivise
<p><b>I casi di urgente necessità</b> (Cc, articolo 336, comma 3)</p>	<p>I provvedimenti urgenti possono essere assunti solo in corso di causa anche d'ufficio nell'interesse del minore. Il giudice sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento da assumersi nell'interesse del minore e assume il provvedimento.</p> <p>Se il provvedimento è assunto senza aver sentito le parti private, fissa contestualmente un'udienza di comparizione davanti a sé collegio entro un termine non superiore a 15 giorni. A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca il provvedimento emanato con decreto.</p> <p>Le segnalazioni di un grave e imminente pregiudizio del minore pervenute <i>ante causam</i> debbono essere trasmesse al pubblico ministero per quanto di competenza.</p> <p>I provvedimenti assunti in via di urgenza sono reclamabili con ricorso ex articolo 669-terdecies del Cpc davanti a un Collegio diverso da quello che ha assunto il provvedimento in via di urgenza.</p> <p>Se, all'esito dell'istruttoria e al momento di decidere in camera di consiglio appare evidente una situazione di abbandono sarà necessario inviare gli atti al pubblico ministero minorile perché valuti se presentare il ricorso di cui all'articolo 9 comma 2.</p>
<p><b>Esercizio della potestà</b> (Cc, articolo 317-bis)</p>	<p>I procedimenti prevedono la regolamentazione della potestà e dell'affidamento dei figli naturali sia nel caso di cessazione della convivenza sia nel caso che la convivenza non vi sia mai stata.</p> <p>È da escludere la legittimazione attiva del Pm o dei parenti:</p> <p><b>a)</b> il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione dei mezzi di prova e sarà notificato, congiuntamente al decreto di cui <i>infra</i>, a cura del ricorrente all'altro genitore;</p> <p><b>b)</b> ricevuto il ricorso, il Presidente con decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nomina il relatore;</li> <li>– richiede se del caso informazioni;</li> <li>– fissa udienza di comparizione delle parti;</li> <li>– fissa termine per la notifica al convenuto assegnandogli termine per presentare memorie;</li> <li>– il decreto conterrà l'invito al convenuto a farsi assistere da un difensore, avvertendolo che è possibile, se si è nelle condizioni, accedere al patrocinio a carico dello Stato nonché l'invito alle parti a depositare nello stesso termine documentazione fiscale e patrimoniale;</li> <li>– il ricorso viene comunicato al Pm a cura della cancelleria;</li> </ul>

**Procedimenti di adottabilità** - Nelle procedure per la declaratoria di adottabilità, ove la difesa è oramai obbligatoria (anche mediante la nomina di un difensore d'ufficio), la legge ha previsto che i genitori e i parenti del minore siano assistiti, fin dal primo momento, nel compimento degli atti processuali.

Unico soggetto legittimato a proporre l'avvio di tale procedura è la parte pubblica e a questa forte legittimazione la legge ha voluto dare una risposta processuale altrettanto forte prevedendo la difesa obbligatoria e d'ufficio, allo

scopo di non privare i soggetti interessati del diritto di difendersi.

Tale procedura, anche in ragione della posizione sostanziale trattata (che riguarda propedeutiche decisioni inerenti lo *status* di figlio e la possibile perdita, in capo ai genitori naturali, della titolarità dei rapporti giuridici con la prole), ha natura contenziosa e si conclude con sentenza.

Ne discende che l'iter deve garantire, anche, il pieno contraddittorio tra le parti, mediante la comunicazione e la possibilità di contraddire agli accertamenti compiuti, ma non può tralasciare

tempi ragionevoli e snellezza delle forme, in ottemperanza dei principi sopra ricordati introdotti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

In queste procedure, peraltro, in ragione della peculiarità dell'oggetto, la difesa del minore dovrà essere necessariamente assunta da avvocati motivati e specializzati, introdotti nel processo attraverso la figura del curatore speciale o del tutore, a seconda dei casi, nominato dal giudice e che, se avvocati, potranno assumere in proprio la difesa (articolo 86 del Cpc). Pur non essendo prevista la nomina d'ufficio di un difen-

## Norma di riferimento

## Proposta di prassi condivise

(segue)  
**Esercizio della potestà**  
 (Cc, articolo 317-bis)

**c)** alla prima udienza di comparizione il giudice relatore sente le parti e dispone le prove anche d'ufficio assumendo i provvedimenti inerenti e conseguenti;  
**d)** ribadito il diritto del minore di essere ascoltato e il conseguente obbligo del giudice, il giudice relatore fissa con decreto l'udienza per l'audizione del minore dodicenne - o anche infradodicenne se dotato di capacità di discernimento - stabilendone modi e forme nel rispetto della personalità del minore, dei diritti di difesa e del principio del contraddittorio;  
**e)** sentite le parti e il minore, il giudice relatore rimette la causa al collegio per i provvedimenti provvisori e urgenti ai sensi degli articoli 155 e seguenti del Cc;  
**f)** conclusa l'istruttoria, il Giudice relatore assegna alle parti termine per memorie conclusive, acquisisce il parere del PM e rimette la decisione al collegio in camera di consiglio indicandone la data; il provvedimento deve essere comunicato alle parti e al Pm;  
**g)** le parti possono chiedere la discussione davanti al collegio entro 5 giorni prima della data della camera di consiglio;  
**h)** il decreto che definisce il grado di giudizio viene comunicato nel testo integrale alle parti presso i procuratori se costituiti e al Pm;  
**i)** i decreti recanti provvedimenti provvisori e urgenti vanno dichiarati immediatamente efficaci ai sensi dell'articolo 741 del Cpc, e agli stessi va apposta la formula esecutiva ex articolo 474 del codice di procedura civile.

**L'assistenza del difensore**  
 (Cc, articolo 336, comma 4)

In tutti i procedimenti cui fa riferimento l'articolo 336 del Cc, quindi sia in quelli *de potestate* sia in quelli ex articolo 317-bis del Cc, le parti debbono essere assistite da un difensore.  
 Il minore, solo nei procedimenti *de potestate* in analogia a quanto avviene nella separazione e divorzio, assimilabili parzialmente quanto a oggetto.  
 Si ritiene coerentemente con le garanzie costituzionali che anche le altre parti legittimate attive, siano assistite da un difensore.  
 Il ricorso presentato dalla parte personalmente è quindi inammissibile. Nel caso si tratti di ricorso *de potestate*, è da considerarsi segnalazione da trasmettersi quindi al pubblico ministero minorile per quanto di competenza.

**Fonte:** Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia

sore del minore, appare coerente con la funzione della giustizia minorile che tale nomina passi attraverso una scelta del giudice minorile da un elenco interno (elenco dei tutori e curatori speciali) e distinto da quello dei difensori d'ufficio tenuto presso i Consigli dell'Ordine degli avvocati.

**Provvedimenti sulla potestà** - Per le procedure *de potestate*, e, segnatamente, per quelle relative ai provvedimenti «convenienti» di cui all'articolo 333 del Cc, la qualificazione della natura contenziosa appare più difficoltosa, visto che anche la Suprema corte

ha affermato l'appartenenza di tali provvedimenti alla categoria delle procedure camerali «non contenziose», e anche nella più recente giurisprudenza continua a escludere la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 330, 332, 333 e 317-bis del Cc, in quanto tali procedure non risolverebbero «una controversia su diritti o *status*» e il provvedimento conclusivo non avrebbe il carattere della definitività «intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei

diritti o questi *status*» (così Cassazione 1° agosto 2007 n. 16989, in «www.famigliegiustizia.it»). Si tratterebbe, infatti, di provvedimenti sempre revocabili che hanno fondamento nella struttura non contenziosa del procedimento «il quale non assicura completamente il contraddittorio e confacente agli interessi tutelati che, pur facendo capo in modo esclusivo al minore, non tanto devono essere accertati e modificati con efficacia di giudicato, quanto controllati e governati di fronte all'incessante mutamento delle condizioni di fatto e dei problemi esistenziali che esi-

## ESIGENZA PRIORITARIA

«I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli articoli 330, 332, 333 e 336 del Cc, configurano espressione di giurisdizione volontaria e non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli, e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme».

■ *Cassazione, sezione I civile, sentenza 14 febbraio 2007 n. 3357*

gono una pronta e duttile risposta» (si veda, da ultimo, Cassazione nn. 3357 e 6220 del 2007).

In tale materia, secondo un'interpretazione sistematica, ritengo non rientri l'ipotesi di cui all'articolo 317-*bis* del Cc (come già in precedenza esposto in «L'obbligo del patrocinio non porta allo stravolgimento del rito camerale», in «Famiglia e minori», 2007, 9, 13).

Al riguardo, peraltro, all'atto di deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Strasburgo, il governo italiano ha previsto l'applicazione della detta Convenzione ai procedimenti previsti dagli articoli 322 e seguenti del Cc, non includendovi neppure l'articolo 320 del codice civile.

**Natura contenziosa** - Tuttavia, a seguito dell'introduzione di un uniforme contenuto normativo del diritto dei figli legittimi e dei figli naturali, previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 54 del 2006, e dell'assegnazione al tribunale per i minorenni, non soltanto della materia dell'affidamento dei figli naturali, ma anche di quella relativa al loro mantenimento (che potrà essere decisa anche d'ufficio, con disposizioni in ordine al patrimonio dei genitori), propenderei per la natura contenziosa della procedura ex articolo 317-*bis* del Cc, e, quindi, per la necessità della difesa tecnica con le conseguenze del caso.

Ciò comporta, in particolare, che la domanda presentata personalmente dalla parte dovrebbe essere dichiarata inammissibile; mentre, se il resistente non si costituisce a mezzo di difensore, ovvero non compaia, non potrà essere dichiarata la contumacia, essendo tale istituto processuale incompatibile con

le norme del rito camerale, e il processo continuerà il suo corso.

In questo caso, in sostanza, opererà il principio della disponibilità della tutela giurisdizionale che attribuisce soltanto al titolare della facoltà processuale la decisione di volerne fare uso e, in sostanza, il principio della disponibilità del processo alla parte, così come peraltro avviene nel caso di rinuncia agli atti.

Nonostante la novella in discorso, ritengo che le procedure *de potestate*, strettamente intese, non abbiano perduto il connotato pubblicistico, attinente a una funzione di tutela e salvaguardia del minore di età più che alla risoluzione di controversie riguardanti rapporti civili tra le persone, atteso che ove la posizione soggettiva assorbente, pare, sia rappresentata dall'interesse o diritto del minore a un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale e l'effetto del provvedimento tende ad affermare esclusivamente tale diritto, al punto che la legittimazione è attribuita a coloro (Pm e parenti entro il sesto grado) che non sono portatori di una posizione soggettiva corrispondente a quella che si intende limitare o far decadere, deve rilevarsi, quale logico corollario di tale premessa, che la vera contrapposizione non è tra le due posizioni dei genitori ma tra il genitore e il minore che dal comportamento di questo trae pregiudizio, anche gravissimo.

Tuttavia, nell'ipotesi di ricorso presentato ai sensi dell'articolo 330 del Cc, qualche perplessità sorge dal fatto che, nel caso di domanda di un genitore contro l'altro, potendosi prospettare effetti determinanti sulla titolarità ed eser-

cizio della potestà spettante a entrambi, lo schema del procedimento assume il carattere della controversia con conseguente possibile qualificazione della relativa procedura come contenziosa.

Cosicché nelle procedure *de potestate* la domanda, se proposta personalmente da un genitore contro l'altro, dovrebbe ritenersi inammissibile, mentre, laddove proposta dai parenti, potrebbe ritenersi ammissibile anche se presentata personalmente, in quanto potrebbe essere considerata una richiesta di tutela al pari di quella del pubblico ministero.

La domanda del genitore contro l'altro dovrebbe, dunque, essere presentata con ricorso, nelle forme dell'articolo 125 del Cpc, da un difensore munito di procura alle liti ex articolo 82 del codice di rito.

Dovrà, comunque, munirsi di difensore tecnico il genitore contro il quale il provvedimento è domandato.

**Il principio della disponibilità** - Anche in questa ipotesi, tuttavia, se il genitore contro il quale viene proposta la domanda decida di non nominare un difensore, ovvero compaia personalmente per essere sentito, dovrebbe operare il principio della disponibilità in capo alla parte della tutela giurisdizionale a stare in giudizio, ovvero della disponibilità di far ricorso alle regole del processo, e, non essendo in queste materie stata prevista la difesa obbligatoria, non potrebbe procedersi alla nomina di un difensore d'ufficio. Per la verità, alcuni interpreti (Proto Pisani) ritengono che la disciplina prevista dalla legge 149/2001 in materia di adottaibilità sia estensibile anche alla materia delle procedure *de potestate*, ma tale impostazione lascia perplessi, atteso che la difesa d'ufficio in materia civile deve ritenersi una regola eccezionale, che potrà essere applicata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, con conseguente impossibilità di una interpretazione analogica, tenuto conto anche della diversa *ratio* e finalità che caratterizza la procedura per adottaibilità rispetto a quella propria dei procedimenti *de potestate*.

Tale interpretazione ha influenza anche per quanto attiene l'assistenza del minore e la conseguente obbligatorietà di assicurargli una difesa tecnica.

In altri termini, fermo restando che non c'è alcun dubbio che, in tutte le procedure riguardanti i minori, non possa essere tralasciato l'«ascolto» degli stessi, inteso quale conoscenza dei loro bisogni profondi, con le modalità ritenute più opportune (ascolto diretto o indiretto), occorre chiedersi quale partecipazione processuale gli debba essere garantita.

A tal fine, tenuto conto della lettera dell'articolo 9 della Convenzione di Strasburgo (che testualmente recita «allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo...»), dovrebbe propendersi per l'applicazione della disciplina di cui agli articoli 78 e 79 del Cpc, che è quella che meglio garantisce anche la funzione di terzietà del giudice, in quanto attribuisce al Pm, e cioè alla parte pubblica, la relativa richiesta.

D'altra parte, secondo questa interpretazione, la difesa del minore potrebbe riguardare anche le procedure per separazione e divorzio, ove non è stata introdotta una corrispondente disciplina sull'assistenza legale del minore.

**Recupero della funzione genitoriale** - Peraltro, a mio modo di vedere, la possibilità di valutare caso per caso l'esistenza di un conflitto di interessi tra i genitori e il minore, anche nel corso dello svolgimento della procedura, potrebbe consentire, in alcune ipotesi ed esclusi i casi di palese grave pregiudizio per la prole, il dovuto recupero della funzione genitoriale, della responsabilità e della funzione di rappresentanza dei figli, quale diritto fondamentale degli stessi (si consideri, al riguardo, il «diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia» di cui all'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, come novellata dalla legge n. 149 del 2001, nonché il diritto del figlio a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno» dei genitori, ai sensi dell'articolo

## EFFICACIA MENO INTENSA

In tema di tutela di minori, i provvedimenti emessi, in sede di reclamo, in materia di decadenza o di reintegrazione nella potestà, di affidamento della prole, quelli adottati ai sensi dell'articolo 333 del Cc o emessi nel corso del procedimento per la dichiarazione di adottabilità, non sono ricorribili per Cassazione, in quanto non sono assistiti dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei provvedimenti camerale di giurisdizione volontaria, i quali sono soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi.

■ *Cassazione, sezione I civile, sentenza 1° agosto 2007 n. 16989*

155, comma 1, del Cc, come novellato dalla legge n. 54 del 2006).

In particolare, nelle procedure di cui all'articolo 333 del Cc, e anche nei casi di evasione scolastica, a volte, puntuali prescrizioni rivolte ai genitori, nonché l'audizione personale degli stessi e del minore, ha condotto anche a una quasi immediata presa di coscienza dei bisogni del figlio e ha determinato modifiche apprezzabili dei comportamenti ritenuti pregiudizievoli.

Anche nelle procedure per decadenza della potestà genitoriale, a volte, al fine di evitare la frantumazione dell'identità del minore e nel suo esclusivo interesse, pur in presenza di fatti oggettivamente di grave pregiudizio per la prole (ad esempio, trascuratezza e disinteresse durato molti anni, azioni di allontanamento arbitrario dall'altro genitore), è stata mantenuta e non annullata «la responsabilità genitoriale», perché il minore stesso (ascoltato in modo adeguato) temeva di veder irrimediabilmente «cadere» ai suoi occhi la figura genitoriale e tale eventualità è stata ritenuta, per lui, una perdita ancor più pregiudizievole.

**Diritto mite** - Ciò perché le procedure minorili (intendendo tutte quelle in cui è coinvolto un minore), riguardando le relazioni di questo con il suo ambiente familiare, e, dunque, con la formazione primaria in cui svolge la sua personalità, non possono tendere a una istituzionalizzazione del conflitto, bensì devono doverosamente orientarsi verso la composi-

zione del conflitto medesimo, verso la mediazione o mediabilità delle relazioni familiari.

È forse questa la materia in cui, nei casi possibili, l'applicazione di un diritto mite, quale individuazione di una regola, preferibilmente, condivisa dalle parti, è quella più corrispondente all'interesse del minore.

Pur in mancanza di un difensore, d'altra parte, non può disconoscersi la funzione imprescindibile e peculiare attribuita, nel sistema della giustizia minorile, al pubblico ministero, quale soggetto demandato alla protezione del minore (si veda l'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario).

**Le caratteristiche peculiari** - Sebbene, quindi, la tutela del soggetto, sostanzialmente, debole è resa ancora più forte e stabile dal rispetto e dalla compiuta attuazione del diritto di difesa e del contraddittorio dei soggetti interessati o obbligati a riconoscere i diritti, in quanto consente al giudice di assumere decisioni più consapevoli e certe, riducendo la possibilità che il silenzio, l'assenza o la trascuratezza delle relazioni processuali lascino insolte questioni esistenziali di primaria importanza, credo non possa corrersi il rischio di «appiattare» la giustizia minorile in un'ottica processuale ordinaria, in cui la persona continua a essere l'oggetto del giudizio (materialmente inteso!), specie in un momento in cui, per suo conto, la giustizia ordinaria sta ricercando tempi e forme adeguate a garantire ai cittadini una risposta quanto più immediata possibile. ■